



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 33

Del 02 Ottobre 2024

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Deferimento n. 1083 pfi 23-24 del 5 settembre 2024

R.G. Prot. n. 03/24-25 TFT

Dispositivo con contestuale motivazione

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Giovanni Serafino – Presidente e Relatore

Avv. Michele Liguori – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1 ottobre 2024, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 1083 pfi 23-24 del 5 settembre 2024 nei confronti della società **Real Guglionesi** e del sig. **Enzo Adolfo Basler** all'epoca dei fatti legale rappresentante dell'ASD Real Guglionesi

Il TFT, letti gli atti osserva quanto segue:

il sig. Enzo Adolfo Basler, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Guglionesi e la società A.S.D. Real Guglionesi sono stati deferiti innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale per rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Jonah Price Smith, tesserato per la società A.S.D. Festina Lente Usconium all'epoca dei fatti, di svolgere in data 10.4.2024, presso l'impianto sportivo "Comunale" di Guglionesi (CB), attività di allenamento con tesserati per la società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della A.S.D. Festina Lente Usconium; nonché della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun impedimento, al collaboratore della Procura Federale, al fine di essere ascoltato, pur ritualmente convocato;

la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i suddetti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Adolfo Basler.

All'udienza del 1° ottobre 2024 nessuno è comparso in rappresentanza dei deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Nicola Lucarelli si è riportato integralmente all'atto di deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società deferita e della inibizione di mesi 4 (quattro) per il sig. Enzo Adolfo Basler.

Tanto premesso, nel merito i fatti oggetto del deferimento, segnalati nell'esposto della A.S.D. Festina Lente Usconium, sono risultati ampiamente provati.

In particolare è stato acquisito agli atti del procedimento un video, nel quale il giorno 10.04.2024 il sig. Jonah Price Smith, all'epoca tesserato per la società A.S.D. Festina Lente Usconium, viene ripreso mentre si allenava con la squadra della A.S.D. Real Guglionesi.

Risultano inoltre agli atti:

- il verbale di audizione del sig. Gabriele Di Cienzo, allenatore tesserato per la società A.S.D. Festina Lente Usconium, che ha riferito che il calciatore Jonah Prince Smith dopo aver disertato gran parte degli allenamenti veniva da lui notato, nel mese di aprile 2024, allenarsi nell'altra metà campo dell'impianto di Guglionesi, unitamente ai tesserati dell'altra società del paese, ovvero l'ASD Real Guglionesi;
- il verbale di audizione del sig. Luigi Francesco Pugliese, calciatore tesserato per la società A.S.D. Festina Lente Usconium, il quale oltre a confermare le circostanze già riferite dal Di Cienzo, ha altresì riconosciuto, nelle citate immagini video acquisite agli atti del procedimento, il proprio compagno di squadra sig. Jonah Price Smith mentre si allenava con la società A.S.D. Real Guglionesi.

Quanto al secondo capo di deferimento a carico del sig. Enzo Adolfo Basler, i relativi fatti sono parimenti ampiamente provati, risultando agli atti la sua rituale convocazione per l'audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, al quale lo stesso non ha fatto pervenire alcun legittimo impedimento che giustificasse la sua mancata comparizione.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene congrua l'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il sig. Enzo Adolfo Basler e di € 300,00 di ammenda per l' ASD Real Guglionesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, definitivamente pronunciando, infligge al sig. Enzo Adolfo Basler la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ed alla ASD Real Guglionesi la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Trecento/00).

Il Presidente e Relatore
f.to in originale
Avv. Giovanni Serafino

Depositato in segreteria il 1 ottobre 2024

Il Segretario
f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 33 della stagione sportiva 2023/2024
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Mercoledì 02 Ottobre 2024

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)